



# Comune di Gallarate

## Imposta comunale sugli immobili (I.c.i.) - Anno 2011

### Guida alla corretta applicazione dell'imposta

#### L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli.

E' a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Non sono soggetti all'I.c.i. gli inquilini.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario.

Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso di immobili con diritto di godimento a tempo parziale (art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.427/98), il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

#### 1 - ALIQUOTE 2011

##### L'IMPOSTA E' DOVUTA NEI SEGUENTI CASI:

**Aliquota ordinaria** per tutti gli immobili ed aree fabbricabili non espressamente indicati di seguito: **6,5 per mille**;

##### **Aliquote ridotte per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1 - A8 e A9:**

- le unità immobiliari sopra indicate direttamente adibite ad **abitazione principale** e relative **pertinenze** (quali ad esempio garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell'abitazione principale): **4 per mille**;
- le unità immobiliari e relative pertinenze del coniuge non assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune di Gallarate: **4 per mille**;
- le unità immobiliari sopra indicate concesse in uso gratuito a genitori o figli (1° grado in linea retta) ed adibite ad abitazione principale (escluse le pertinenze): **4 per mille**;
- le unità immobiliari sopra indicate, comprese le pertinenze, possedute da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata: **4 per mille**.

**ATTENZIONE: è soppressa l'aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili locati a'sensi della L.n.431/98.**

##### L'IMPOSTA NON E' DOVUTA NEI SEGUENTI CASI (a'sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.93/2008):

- unità immobiliari accatastate nelle categorie da **A2 ad A7** adibite ad abitazione principale con le relative pertinenze;
- unità immobiliari accatastate nelle categorie da **A2 ad A7** e relative pertinenze del coniuge non assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune di Gallarate.

##### **Ulteriori esenzioni ICI previste per le categorie da A2 ad A7:**

- unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (1° grado in linea retta) ed adibite ad abitazione principale (escluse le pertinenze);
- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata (comprese le pertinenze).

#### 2 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER GLI IMMOBILI CAT. A1-A8 E A9

La detrazione annuale fissata dall'Ente per l'abitazione principale appartenente alle cat. A1 - A8 e A9 è pari a € 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) ed è rapportabile al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione. La

detrazione è suddivisa in parti uguali a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione) tra i soggetti proprietari aventi diritto.

Per gli immobili concessi in uso gratuito ovvero per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero, la detrazione è determinata in relazione alle quote di possesso.

Ai fini della detrazione per abitazione principale si considera tale l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Nel caso di acquisto dell'abitazione principale, alla stessa si applicano le agevolazioni di aliquota ridotta e detrazioni d'imposta, a condizione che la residenza venga trasferita in quell'immobile entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di stipula del rogito notarile o della data di consegna dell'alloggio, purché l'interessato non usufruisca di agevolazioni allo stesso titolo su altro immobile anche di altro comune.

### 3 - ALTRE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER GLI IMMOBILI CAT. A1-A8 E A9

Detrazione di € 150,00 (anziché € 120,00) per le abitazioni principali appartenenti alle cat. A1-A8 e A9 possedute da soggetti portatori di handicap/invalidi civili o da proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato di famiglia sia compreso un soggetto portatore di handicap/invalido civile, purché sussistano congiuntamente le sotto indicate condizioni:

- possesso, per nucleo familiare, di una sola unità immobiliare o di una abitazione costituita da più unità immobiliari accatastate separatamente (e relative pertinenze);
- attestato di invalidità civile del 100%, debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;
- reddito annuale complessivo ai fini IRPEF, nell'anno 2010, non superiore ad € 36.000,00, al lordo delle imposte, per nucleo familiare sino a 3 persone, compreso il portatore di handicap (medesimo stato di famiglia) ovvero non superiore ad € 48.000,00 per nucleo familiare superiore a 3 persone, compreso il portatore di handicap.

I soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione dovranno darne comunicazione all'amministrazione comunale **entro il 30 settembre 2011** mediante apposita autocertificazione.

### 4 - CASI PARTICOLARI

Per le abitazioni costituite da unità immobiliari accatastate separatamente l'esenzione o le agevolazioni previste per l'abitazione principale **sono applicabili esclusivamente ad un'unica unità immobiliare.**

Alle pertinenze degli immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli si applica l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille.

Secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il regime di esenzione **non** riguarda le unità immobiliari urbane possedute dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** (risoluzione n. 12/Df del 5 giugno 2008, paragrafo 6; risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009).

### 5 - VERSAMENTI

Il versamento si effettua se l'importo è superiore a € 2,07; qualora l'importo sia superiore ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso **in due rate** delle quali:

- **entro il 16 giugno 2011**, una prima rata in acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta (calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente);
- **entro il 16 dicembre 2011**, una seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

E' consentito al contribuente la facoltà di versare l'I.c.i. complessivamente dovuta **in un'unica soluzione, entro il termine del 16 giugno 2011 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.**

Il versamento deve essere effettuato sul **c/c n. 79960415 intestato a COMUNE DI GALLARATE SERVIZIO TESORERIA I.C.I.**, presentando il bollettino allo sportello della Tesoreria Comunale presso **UBI Banca - Banca Popolare di Bergamo** (via Manzoni 12, via Buonarroti 20, via Marsala, 34 e via Varese 7/a), senza costi aggiuntivi, Può inoltre essere effettuato in tutti gli uffici postali nonché utilizzando il modello F24.

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

E' utilizzabile anche il mod. F24 senza costi aggiuntivi. E' consentita solo la compensazione di eventuali crediti verso l'erario; **non è consentita la compensazione in materia d'I.c.i.**

Codice ente: **D869**

Codici tributo: **3901** abitazione principale – **3902** terreni agricoli – **3903** aree fabbricabili – **3904** altri immobili

Rateazione: non compilare

Altri codici per la definizione dell'accertamento: **3906** interessi – **3907** sanzioni

**ATTENZIONE:** è esclusa la possibilità di utilizzare l'eventuale eccedenza per il pagamento del tributo relativo ad altri immobili nonché la possibilità di chiederne il rimborso.

Note:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>SEZIONE I.C.I. E ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>											
codice ente/ codice comune	Imp. avv. veti.	Imp. Acc.	Sai	num. sai	num. immob.	codice tributo	rebazione	anno di inserim.	importi a debito versati	importi a credito compensati	
											<b>SALDO (G-H)</b>
<b>TOTALE</b>									<b>G</b>	<b>H</b>	
Detrazione ICI abitazione principale											

- (1) Codice Comune di Gallarate D869
- (2) Barrare la casella in caso di ravvedimento operoso (vedi paragrafo 6)
- (3) Barrare in caso di variazioni intervenute che richiedano la presentazione della comunicazione o della dichiarazione
- (4) Barrare la casella se il pagamento si riferisce all'acconto
- (5) Barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Per il pagamento in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle
- (6) Indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- (7) Codice tributo
- (8) Non compilare
- (9) Anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento
- (10) Importo a debito
- (11) Importi a credito (solo per crediti da tributi erariali)
- (12) Detrazione per abitazione principale
- (13) Somma degli importi a debito indicati nella Sezione I.c.i.
- (14) Somma degli importi a credito compensati (solo per crediti da tributi erariali)
- (15) Saldo G-H

## 6 - DICHIARAZIONE I.C.I.

Sono tenuti alla presentazione i soggetti che, nell'anno 2010, hanno beneficiato di agevolazioni di aliquota e/o detrazione d'imposta (Es. immobili concessi in uso gratuito genitori/figli, anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) o per i quali si sono verificate le seguenti casistiche in esempio: locazione finanziaria (leasing), base imponibile correlata al valore contabile, acquisto/vendita o variazione del valore delle aree fabbricabili, assegnazione dell'alloggio al socio della cooperativa edilizia. (Per ulteriori delucidazioni e casistiche per le quali è obbligatoria la presentazione si rinvia alle istruzioni ministeriali collegate al modello della Dichiarazione I.c.i.)

Il termine è quello ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2011 (redditi 2010).

**L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti comporterà l'inapplicabilità dell'eventuale agevolazione richiesta.**

### DICHIARAZIONE ICI TARDIVA

Per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al comune competente, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 2010, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "*Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione*" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta (8,33% sull'imposta dovuta). Considerato il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso l'istituto del ravvedimento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta precedente, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni d'imposta pregressi, su questi ultimi il ravvedimento non ha alcun effetto.

## 7 - RAVVEDIMENTO OPEROSO 2010

Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata. In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:

- a) al 2,5% nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;
- b) al 3% se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale, come segue:

- **1% annuo** (ossia moltiplicare **0,002740** per ogni giorno di ritardo) dal 1/01/2010;
- **1.5 % annuo** (ossia moltiplicare **0,004109** per ogni giorno di ritardo) dal 1/01/2011.

In caso di ravvedimento dell'imposta dovuta per l'anno 2011 le sanzioni vengono modificate in:

- 3% se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;
- 3.75% se il versamento viene eseguito con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dall'omissione o all'errore.

## 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

### **Abitazione principale cat. A1, A8 – A9 (e relative pertinenze)**

Rendita catastale x 1,05 x 100 = Valore  
Valore x aliquota : 1.000 = Imposta  
Imposta – Detrazione Ente = ICI dovuta

### **Fabbricati di categoria C/1**

Rendita catastale x 1,05 x 34 = Valore  
Valore x aliquota : 1.000 = ICI dovuta

### **Fabbricati di categoria A/10 e D**

Rendita catastale x 1,05 x 50 = Valore  
Valore x aliquota : 1.000 = ICI dovuta

### **Altri fabbricati di categoria A e C**

Rendita catastale x 1,05 x 100 = Valore  
Valore x aliquota : 1.000 = ICI dovuta

### **Altri fabbricati di categoria B**

Rendita catastale x 1,05 x 140 = Valore  
Valore x aliquota : 1.000 = ICI dovuta

### **Aree fabbricabili**

Valore venale dell'area = Imponibile  
Imponibile x aliquota : 1.000 = ICI dovuta

### **Terreni agricoli non coltivati direttamente**

Reddito dominicale x 1,25 x 75 = Imponibile  
Imponibile x aliquota : 1.000 = ICI dovuta

### **Terreni agricoli coltivati direttamente**

Per la parte eccedente di € 25.822,84 sono previsti coefficienti differenziati in funzione delle diverse fasce d'imponibile.

### **Note:**

*Cat. A, B e C: Abitazioni, collegi e convitti, magazzini, depositi, laboratori, garages, etc.;*

*Cat. A/10: Uffici e studi privati;*

*Cat. C1: Negozi e botteghe;*

*Cat. D: Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi, teatri, banche etc.).*

## 9 – MODALITÀ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI

La presentazione delle Dichiarazioni I.c.i., nei casi previsti dalla normativa, nonché delle richieste di applicazione delle agevolazioni fissate dall'Ente, deve avvenire mediante raccomandata (con indicazione sulla busta la dicitura "Contiene dichiarazione I.C.I. 2010") o consegna a mano all'Ufficio I.c.i. – Settore Risorse – Via Cavour n. 2 negli orari indicati di seguito.

### **AVVERTENZA**

Sul sito [www.comune.gallarate.va.it](http://www.comune.gallarate.va.it) è disponibile il programma per il calcolo dell'imposta (ICI-Com); inoltre sono pubblicati il regolamento comunale dell'imposta, la guida alla corretta applicazione dell'imposta, la tabella dei valori di riferimento validi per l'attività di accertamento delle aree fabbricabili ed il modello per la Dichiarazione I.C.I. (quando reso disponibile dal ministero).

\*\*\*\*\*

**Settore Risorse – Servizio Tributi - Ufficio I.c.i.:** Gallarate via Cavour, 2

**Orario di apertura al pubblico:** Lunedì e mercoledì: 9.30 – 12.30 e 15.30 – 17.00, martedì, giovedì, venerdì: 9.30 – 12.30.

**Telefono:** fabbricati: 0331754223-304, aree fabbricabili 0331754225 – Fax: 0331701477

**Sito Internet:** [www.comune.gallarate.va.it](http://www.comune.gallarate.va.it)

**E-mail:** [ici@comune.gallarate.va.it](mailto:ici@comune.gallarate.va.it)

**AVVISO IMPORTANTE** A seguito dell'entrata in vigore del PGT, i contribuenti possono effettuare il pagamento dell'ICI, anno 2011, aree fabbricabili secondo i valori di riferimento sotto riportati. L'eventuale conguaglio della rata d'acconto non comporterà l'applicazione di sanzioni ed interessi.

**Tabella riepilogativa**

Ambito (P. d. R)	Zona 1 PGT (€/mq)	Zona 2 PGT (€/mq)
Residenziale Intensivo - RI (If 1 mq/mq)	288	255
Residenziale semintensivo - RS (If 0,67 mq/mq)	193	171
Residenziale estensivo - RE (If 0,33 mq/mq)	127	112
Verde privato vincolato - VP (If 0,17 mq/mq)	104	92
Produttivo - PR (If 1 mq/mq)	142	134
Terziario - TR (If. 1 mq/mq)	290	255
Commerciale - CO (If 0,80 mq/mq)	393	297
Fasce di rispetto cimiteriale	0	0
Ambito (P. d. S)	Zona 1 PGT	Zona 2 PGT
Aree per servizi ed RA	Vedi valori All. A-B e C elab. Sr2	Vedi valori All. A-B e C elab. Sr2
Aree ERP (€/mq)	113,20	113,20
Ambito (D. d. P)	€/mq	
Ambito di trasformazione AT_15: "Area a Nord della SS 336"	66,54	
Ambito di trasformazione I_01: "Area industriale di viale dell'Unione Europea"	107,20	
Ambito di trasformazione I_02: "Area industriale di viale Danimarca"	107,20	
Ambito di trasformazione I_03: "Area a Sud della SS 336"	71,50	

In tutti gli ambiti di completamento previsti dal Piano delle Regole gravati da vincoli ferroviario e stradale, limitanti l'edificabilità, si prevedono i seguenti abbattimenti del valore minimo tabellare:

- qualora catastalmente il lotto sia gravato interamente dal vincolo, sarà effettuato un abbattimento del 50% sul valore dell'intero lotto catastale;
- qualora catastalmente il lotto sia gravato parzialmente dal vincolo, sarà effettuato un abbattimento del 30% sul valore della parte vincolata. La restante porzione non vincolata sconterà l'imposta per intero.

Valori relativi alla Tabella A dell'elaborato Sr2

Superficie Ut					Superficie Ut					Superficie Ut				
ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
R1	2.100	0,17	€ 64.763,37	30,84	R31	5.480	0,01	€ 9.941,27	1,81	R61	2.691	0,17	€ 82.989,63	30,84
R2	2.858	0,17	€ 88.139,86	30,84	R32	1.110	0,01	€ 2.013,65	1,81	R62	4.180	0,17	€ 128.909,95	30,84
R3	4.115	0,01	€ 7.465,02	1,81	R33	1.352	0,33	€ 80.937,89	59,87	R63	1.636	0,33	€ 97.939,63	59,87
R4	2.826	0,17	€ 87.152,99	30,84	R34					R64	3.300	0,33	€ 197.555,49	59,87
R5	988	0,17	€ 30.469,62	30,84	R35	4.614	0,01	€ 8.370,26	1,81	R65	583	0,33	€ 34.901,47	59,87
R6	335	0,17	€ 10.331,30	30,84	R36	11.603	0,17	€ 357.833,04	30,84	R66	577	0,33	€ 34.542,28	59,87
R7	592	0,17	€ 18.257,10	30,84	R37	8.436	0,01	€ 15.303,75	1,81	R67	2.624	0,33	€ 157.086,55	59,87
R8	2.150	0,17	€ 66.305,36	30,84	R38	7.480	0,01	€ 13.569,47	1,81	R68	404	0,33	€ 24.185,58	59,87
R9	1.420	0,33	€ 85.008,73	59,87	R39	169	0,17	€ 5.211,91	30,84	R69	6.750	0,33	€ 404.090,78	59,87
R10	339	0,17	€ 10.454,66	30,84	R40	254	0,33	€ 15.205,79	59,87	R70	3.858	1,00	€ 699.879,78	181,41
R11	1.005	0,17	€ 30.993,90	30,84	R41	3.722	0,17	€ 114.785,36	30,84	R71	1.326	0,33	€ 79.381,39	59,87
R12	1.266	0,17	€ 39.043,06	30,84	R42	92	0,17	€ 2.837,25	30,84	R72	613	0,33	€ 36.697,43	59,87
R13	305	0,17	€ 9.406,11	30,84	R43	943	0,17	€ 29.081,84	30,84	R73	2.642	0,33	€ 158.164,12	59,87
R14	583	0,17	€ 17.979,55	30,84	R44	787	0,17	€ 24.270,84	30,84	R74	2.059	0,10	€ 37.352,32	18,14
R15	1.752	0,17	€ 54.031,15	30,84	R45	22.663	0,17	€ 698.920,12	30,84	R75	9.504	0,17	€ 293.100,51	30,84
R16	10.756	0,17	€ 331.711,81	30,84	R46	23.245	0,17	€ 716.868,83	30,84	R76	2.291	0,17	€ 70.653,75	30,84
R17	988	0,17	€ 30.469,62	30,84	R47	2.856	0,17	€ 88.078,18	30,84	R77	850	0,33	€ 50.885,51	59,87
R18	1.284	0,17	€ 39.598,17	30,84	R48	1.891	0,17	€ 58.317,87	30,84	R78	735	0,17	€ 22.667,18	30,84
R19	741	0,17	€ 22.852,22	30,84	R49	4.742	0,17	€ 146.241,86	30,84	R79	196	0,17	€ 6.044,58	30,84
R20	13.817	0,01	€ 25.065,42	1,81	R50	1.569	0,01	€ 2.846,32	1,81	R80				
R21	8.474	0,01	€ 15.372,68	1,81	R51	7.331	0,17	€ 226.085,84	30,84	R81				
R22	9.571	0,10	€ 173.627,51	18,14	R52	2.642	0,17	€ 81.478,49	30,84	R82	2.685	0,17	€ 82.804,59	30,84
R23	7.456	0,10	€ 135.259,30	18,14	R53	1.374	0,33	€ 82.254,92	59,87	R83	21.846	0,17	€ 673.724,09	30,84
R24	25.216	0,10	€ 457.443,46	18,14	R54	1.331	0,17	€ 41.047,64	30,84	R84	2.541	0,17	€ 78.363,68	30,84
R25	2.314	0,17	€ 71.363,07	30,84	R55	9.501	0,17	€ 293.007,99	30,84	R85	1.650	0,17	€ 50.885,51	30,84
R26	1.355	0,33	€ 81.117,48	59,87	R56	761	0,33	€ 45.557,49	59,87	R86	25.974	0,17	€ 801.030,37	30,84
R27	5.736	0,01	€ 10.405,68	1,81	R57	4.649	0,17	€ 143.373,77	30,84	R87	13.702	0,01	€ 24.856,80	1,81
R28	1.120	0,17	€ 34.540,46	30,84	R58	1.428	0,17	€ 44.039,09	30,84	R88	1.808	0,17	€ 55.758,18	30,84
R29	3.935	0,01	€ 7.138,48	1,81	R59	5.552	0,17	€ 171.222,01	30,84	R89	3.051	0,33	€ 182.649,03	59,87
R30	680	0,01	€ 1.233,59	1,81	R60	1.959	0,17	€ 60.414,97	30,84					

Valori relativi alla Tabella B dell'elaborato Sr2

ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
N1	2.343	0,17	€ 72.257,42	30,84	N16	2.344	0,17	€ 72.288,26	30,84	N31				
N2	493	0,01	€ 894,35	1,81	N17	23.428	0,17	€ 722.512,49	30,84	N32	3.258	0,01	€ 5.910,34	1,81
N3	6.940	0,33	€ 415.465,18	59,87	N18	8.537	0,17	€ 263.278,52	30,84	N33	4.569	0,17	€ 140.906,59	30,84
N4	2.491	0,17	€ 76.821,69	30,84	N19	9.861	0,19	€ 339.887,96	34,47	N34	1.425	0,17	€ 43.946,57	30,84
N5	4.305	0,01	€ 7.809,70	1,81	N20	11.234	0,01	€ 20.379,60	1,81	N35	3.081	1,00	€ 558.924,21	181,41
N6	3.569	0,33	€ 213.659,26	59,87	N21	16.930	0,17	€ 522.116,12	30,84	N36	11.050	0,33	€ 661.511,57	59,87
N7	32.806	0,01	€ 59.513,36	1,81	N22	964	1,00	€ 174.879,24	181,41					
N8	13.789	0,01	€ 25.014,62	1,81	N23	6.274	0,17	€ 193.488,28	30,84					
N9	5.410	0,01	€ 9.814,28	1,81	N24	1.944	0,01	€ 3.526,61	1,81					
N10	12.762	0,01	€ 23.151,54	1,81	N25	19.575	0,01	€ 35.511,01	1,81					
N11	2.888	0,17	€ 89.065,05	30,84	N26	3.585	0,01	€ 6.503,55	1,81					
N12	22.720	0,17	€ 700.677,98	30,84	N27	4.997	0,01	€ 9.065,06	1,81					
N13					N28	4.668	0,01	€ 8.468,22	1,81					
N14	12.331	0,17	€ 380.284,34	30,84	N29	3.795	0,17	€ 117.036,66	30,84					
N15	12.366	0,17	€ 381.363,73	30,84	N30	3.676	0,17	€ 113.366,74	30,84					

Valori relativi alla Tabella C dell'elaborato Sr2

ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
RA1	946.416	0,19	€ 32.620.972,05	34,47
RA2	10.827	0,66	€ 1.296.323,21	119,73
RA3	9.566	0,66	€ 1.145.342,92	119,73
RA4	77.978	0,19	€ 2.687.737,91	34,47
RA5	102.694	0,19	€ 3.539.646,52	34,47
RA6	50.680	0,19	€ 1.746.833,17	34,47
RA7	84.811	0,19	€ 2.923.257,07	34,47
RA8	41.245	0,19	€ 1.421.628,54	34,47
RA9	41.207	0,19	€ 1.420.318,76	34,47

## NOTE

L'imposta è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio.

I valori sottoindicati costituiscono un riferimento per l'attività accertativa dell'ufficio.

Si richiama l'attenzione sull'art.9 del regolamento ICI.

ZONA 1 PGT zona centrale (Gallarate centro e Ronchi)

ZONA 2 PGT restante territorio.